DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 1

Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative

Articolo abrogato dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Abrogato dal 2 marzo 1997 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-1-misure-per-la-minore-produzione-di-rifiuti-per-il-recupero-di/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it